



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ITACA

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA
DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

*CICLO DI INCONTRI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI*

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207

**“Regolamento di esecuzione ed attuazione
del codice dei contratti pubblici”**

***Le novità in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro con riferimento al ruolo del RUP***

TORINO, 12 e 13 aprile 2011

Ing. Marianna Matta



Normativa di riferimento

.....**IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO**.....

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81

(G.U. 30-04-2008, n° 108/L - S.O.)

**Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n° 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i.**

Modificato ed integrato ai sensi del:

..... *in ultimo*.....

D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 81/08 <....>”

.....
LEGGE 13 AGOSTO 2010 n. 136 (G.U. n. 196 del 23/08/10 - antimafia)

.....

.....IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.....

❖ Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163


(G.U. 02-05-2006, n°100 – suppl.)

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE**

Modificato ed integrato ai sensi del:

..... in ultimo.....

D. LGS. 20 MARZO 2010 N. 53 (« *Direttiva ricorsi*»)
D. Legge 29 DICEMBRE 2010 N. 225 (« *milleproroghe*»)



Ex REGOLAMENTO ATTUATIVO


**ex Decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999 n° 554**

(G.U. 28-04-2000, n° 98 – suppl.)

**Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n° 109 e successive modificazioni**

Modificato ed integrato ai sensi del:

D.P.R. 30 AGOSTO 2001 N° 412




Nuovo: REGOLAMENTO ATTUATIVO

❖ *D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207*

(G.U. 10-12-2010, n°288 – S.O. n. 270)

**Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”**

*.....finalmente si è arrivati
alla sua pubblicazione in
G.U. andando a “sostituire”
dopo 180 giorni ..in primis.....*




D.P.R. 554/99

D.M. 145/00

(eccetto art. 1÷5c.2 e 3, 6, 8,
16÷19, 27, 35÷36)


D.P.R. 34/00

.....




... in vigore dall'8 giugno 2011 (a parte gli
articoli **73** (sanzioni SOA) e **74** (sanzioni Imprese) **in**
vigore dal 25/12/2010.....

.....QUINDI ci troviamo di fronte (solo i principali.....)




D.Lgs. 163/06

*257 articoli
e
38 allegati*



D.Lgs. 81/08

*306 articoli
e
54 allegati*



**D.P.R. 207/10
ex D.P.R. 554/99**

*359 articoli
e
15 allegati*

.....SOMMATO alla continua attività legislativa

.....INDISPENSABILE


IL COORDINAMENTO

TRA LE NORME.....

OBIETTIVI della trattazione.....

***ANALISI DEI
CONTENUTI PROGETTUALI***
*alla luce della normativa (prossima) vigente
con riferimento agli aspetti connessi alla*

Tutela della salute e della sicurezza del lavoro



...nell'ambito del CONTRATTO PUBBLICO ...

Ambito di applicazione



“Contratto Pubblico”: cosa si intende?

Art. 3 comma [3] D. Lgs. 163/06: I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dai soggetti aggiudicatori



*....a partire dal 2006 quindi non solo più **lavori**, ma anche **servizi** o **forniture***

.... assunti della trattazione

.....affrontiamo in questa sede le “**novità**” rispetto a concetti già assodati

... facendo un breve “**ripasso**” (ante D.P.R. 207/10)

..... per poter correttamente “**contestualizzare**” le novità apportate dal D.P.R. 207/10 con specifico riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro



.... quando parliamo di un contratto **PUBBLICO** di **LAVORI** ...

“Lavori Pubblici”: cosa si intende?

Art. 3 comma [8] D. Lgs. 163/06: I "**lavori**" di cui all'**allegato I** comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "**opera**" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

“Lavoro Pubblico”: svolto dove?

.....generalmente

(Ex D.Lgs. 494/96) - D.Lgs. 81/08 modif. D.Lgs. 106/09

TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili

Art. 88 Campo di applicazione:

[1] Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei **cantieri temporanei o mobili** quali definiti all'art. 89, primo comma, lettera a).

Art. 89- Definizioni

comma [1] lettera a) D.Lgs. 81/08 : “di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’ ***allegato X***”.

Soggetti coinvolti nell'ambito “sicurezza”


1) “*Committente*”

D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. b) “il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.


Nel caso di appalto di **opera pubblica**, il committente è il **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto**”.

2) “*Responsabile dei Lavori*”

D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. c) “soggetto che può essere incaricato dal committente, per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; **nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento**;



*È richiamata la figura professionale del Responsabile del Procedimento, che in ambito pubblico svolge anche il ruolo di **responsabile dei lavori***




“Responsabile del Procedimento”

CHI E' COSTUI?


.....“**nato**” con la L. 241/1990 quale punto di riferimento del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione in accordo con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia

.....“**inserito**” nell’ambito del ciclo di un appalto pubblico di **LAVORI** con l’art. 7 della L. 109/94 e gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99.....

.....“**consolidato**” nell’ambito del ciclo di un contratto pubblico di **LAVORI** e “**introdotto ex novo**” per un contratto pubblico di **SERVIZI O FORNITURE** dall’art. 10 nonché individuato dall’art. 119 per lo svolgimento del ruolo di **Direttore dei Lavori** e di **Direttore dell’Esecuzione del Contratto** del D.Lgs. 163/06 e s.m.i



..... il Codice demandava comunque al nuovo regolamento per la definizione di dettaglio



*..... già chiaramente riconoscibile il ruolo centrale del RP in materia di contratti pubblici, animato da esigenze di **organizzazione, responsabilizzazione, semplificazione** nonché unico centro di riferimento nei rapporti con l'appaltatore*

..... richiamando qualche numero

*.....il **RP** citato nel Codice in **82** passaggi, nel Regolamento 554/99 in **164**, nel D.M.145/00 (capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici) in **34** richiami*

.....nel dettaglio del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.....


D.Lgs. 163/06: Art. 10 : Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

“[1] Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 7-8-1990 n° 241, un **Responsabile del Procedimento**, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. <....>”..



ESTENSIONE DI TALE FIGURA A TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE!

“[4] Il **regolamento** individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, **coordinando** con essi i compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal D.Lgs. 14-8-1996 n° 494 e dalle altre norme vigenti”




QUALE REGOLAMENTO?

ex D.P.R. 554/99....

nuovo D.P.R. 207/10.....

.... solo un accenno, a dopo il dettaglio

.....“**rimodulata**” in generale l’azione del Responsabile del Procedimento **secondo principi efficientistici e manageriali** attraverso gli articoli **9 e 10** per i **LAVORI** e **272, 273 e 274** per i **SERVIZI** e **FORNITURE** del nuovo regolamento D.P.R. 207/10.....




..... *rafforzamento della centralità del Responsabile del Procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici (L, S e F), nonché della sua connotazione quale **centro unitario di imputazione delle funzioni** di scelta, gestione, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto*


RP = “project manager” del procedimento

3) “*Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di progettazione*”

D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91.



D.Lgs. 81/08 art. 91 c.1 lett. a): redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, c. 1 i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;



PSC = documento progettuale per la sicurezza in cantiere

4) “Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione”

D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui sopra non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

5 ..) 6...) “Progettista” – “Direttore lavori” -


a proposito di **PSC**..... la norma vigente.....

Art. 100 D.Lgs. 81/08 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento:

[1] Il piano è costituito da una **relazione tecnica** e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, <.....> ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato **XI**, nonché **la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV** .

<.....> I **contenuti minimi** del piano di sicurezza e di coordinamento e **l'indicazione della stima dei costi della sicurezza** sono definiti all'allegato **XV** .

[2] Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.



Ambito pubblico e privato!

.... con riferimento all' **ambito PUBBLICO**.....

Art. 131 D.Lgs. 163/06 - Piani di sicurezza :

(Parte II - Titolo III - Capo I -

CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI)

[1] Il Governo, <....>, approva le modifiche che si rendano necessarie al **regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3-7-2003, n. 222** , <.....>.

[2] Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'**appaltatore** od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 32:


a) eventuali *proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento* <.....>;

b) un *piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento* <.....> (cosiddetto “**PSS**”)

c) un *piano operativo di sicurezza* <.....> (cosiddetto “**POS**”)

[3] i documenti di cui sopra <.....> **formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di **risoluzione del contratto.** <.....>.

[5] I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 sono nulli.



PSC = documento contrattuale
ex art. 110 D.P.R. 554/99

.... assunti della trattazione

.....affrontiamo in questa sede le “**novità**” rispetto a concetti già assodati

... facendo un breve “**ripasso**” (ante D.P.R. 207/10)

..... per poter correttamente “**contestualizzare**” le novità apportate dal D.P.R. 207/10 con specifico riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro



.... quando parliamo di un contratto **PUBBLICO** di **SERVIZI O FORNITURE** ...

“Contratto S / F: cosa si intende?”

Art. 3 comma [9] D. Lgs. 163/06: *appalti pubblici di forniture* sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto **l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.**

Art. 3 comma [10] D. Lgs. 163/06: *appalti pubblici di servizi* sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la **prestazione dei servizi** di cui all'allegato II .

....svolti dove?

.....genericamente

(Ex D.Lgs. 626/94) - **D.Lgs. 81/08** modif. **D.Lgs. 106/09**

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Art. 26 obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:

1. Il **datore di lavoro**, in caso di affidamento di **lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:


a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, ottavo comma, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

2. <....>


b) **fornisce** agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

<....>

3. Il **datore di lavoro committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. <.....>.



.....concetto di **DUVRI**.....



Concetto di **datore di lavoro committente** per la **pubblica amministrazione**.....


.....per individuarlo nella P.A.

D.Lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lett. b)

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore **o, comunque**, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il **dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale

.....svincolo dal rapporto di dipendenza contrattuale....



..... individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

.....di conseguenza con la modifica del D.Lgs. 106/09.....


.....**DUVRI** continuiamo il c. 3 dell'art. 26

Art. 26 c.3 D.Lgs. 81/08:

Nel campo di applicazione del **decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163**, e successive modificazioni, **tale documento è redatto**, ai fini dell'affidamento del contratto, dal **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**”

.....datore di lavoro che commissiona.....


.....Dirigente responsabile di contratto.....



.....in termini di “ruoli” e “soggetti deputati” alla redazione del DUVRI per la P.A. non si diceva altro.....

.....attraverso le **LINEE GUIDA ITACA**
e le ultime modifiche del **D.Lgs. 106/09**....

***DUVRI = documento progettuale
per la sicurezza nello svolgimento di un contratto
pubblico di servizi e forniture***



Definiti:

- *i contenuti*
- *le finalità*
- *i contesti applicativi*
- *le esclusioni*
- ***la stima dei relativi costi***

*perché così come nei LAVORI,
anche nei SERVIZI E FORNITURE.....*

Art. 26 c.5 D.Lgs. 81/08:

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, <.....>, devono essere specificamente indicati a **pena di nullità** <....> **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

➔ *Concetto già “consolidato” per i CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI*

➔ *assoluta novità per i CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE!*

.....infatti per S e F non esiste(va) alcun riferimento nella norma pubblica, anche e soprattutto in termini di progettazione.....

..... unico riferimento in termini di CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE E RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA nell'ambito del CODICE dei CONTRATTI D.lgs. 163/06.....

Art. 86 c. 3 bis/ter D.Lgs. 163/06 (novellato dalla L.123/07): con riferimento alla
CONGRUITA'

Si richiede alle stazioni appaltanti:

Art. 86 D.Lgs. 163/06 c. [3 bis]: nella **predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte** nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e **risultare congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale <.....>

[3-ter] Il costo relativo alla sicurezza **non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**

....necessario un coordinamento

D.Lgs. 163/06

D.Lgs. 81/08

1




*già in parte attuato
con correttivo D.lgs.
106/09*

2



*attraverso il relativo
regolamento
di attuazione
D.P.R. 207/10*

3



*richiami necessari
per l'attuazione del T.U.
sicurezza in un contratto
pubblico (L, S e F)*

**D.P.R. 207/10
(ex D.P.R. 554/99)**

LA STRUTTURA DEL D.P.R. 207/10

ARTICOLATO = disposizioni normative (359 articoli)

ALLEGATI = contenuti tecnici (n. 15)

.....richiamando le principali parti interessanti la “sicurezza”.....

PARTE I – Disposizioni comuni (artt. 1÷8)

TITOLO II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

**PARTE II – Contratti Pubblici per Lavori nei settori ordinari
(artt. 9÷251)**

TITOLO I – Organi del procedimento e programmazione

TITOLO II – Progettazione e verifica progetto

TITOLO V – Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte

TITOLO VII – Il contratto

TITOLO VIII – esecuzione dei lavori

PARTE III – Contratti Pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari (artt. 252÷270)

PARTE IV – Contratti Pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271÷338)

TITOLO I – programmazione e Organi del procedimento

TITOLO II – Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte

TITOLO III – Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi

PARTE V – Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 339÷342)

PARTE VI – Contratti eseguiti all'estero (artt. 343÷356)

PARTE VII – Disposizioni transitorie e abrogazioni (artt. 357÷359)

PARTE I – Disposizioni comuni

TITOLO II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

..... *breve richiamo....*

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva (art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)



*.... ruolo centrale del **R.P.** nel meccanismo di surrogazione automatica da parte del Committente*

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

PARTE II – Contratti Pubblici per Lavori nei settori ordinari

TITOLO I – Organi del procedimento e programmazione

Art. 9 - *Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici* (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un **responsabile del procedimento**, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

* *In rosso sottolineato le modifiche rispetto al D.P.R. 554/99*

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla **sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

<.....>


4. Il responsabile del procedimento è un **tecnico**, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un **funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale***, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.

* *In rosso sottolineato le modifiche rispetto al D.P.R. 554/99*


D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

5. In caso di particolare necessità* **per appalti di importo inferiore a 500.000 euro**, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

..commento..



*.... estensione nel pubblico del ruolo di **R.P.** anche alle figure non dirigenziali...*



.... necessità intrinseca di un richiamo ad un coordinamento con la figura dirigenziale



*Il **RP** deve avere competenze di carattere: TECNICO, ECONOMICO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO, LEGALE*

* nel D.P.R. 554/99 si richiamavano i comuni con meno di 3000 abitanti e tetto di 300.000 euro

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

Art. 10 – Funzioni e compiti del *Responsabile del procedimento*

(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

<....>

- c) **redige**, secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 1 e 2 del codice, il **Documento Preliminare alla Progettazione e cura che sia richiesto il Codice Unico di progetto (CUP)** di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

- d) **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui **all'articolo 90, comma 6**, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, **sulla base delle indicazioni del dirigente**, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

<.....>

- e) ÷ l) **coordina, convoca, propone** all'amministrazione aggiudicatrice, **sovrintende, verifica, richiede, trasmette, svolge, promuove.....**


D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

- m) **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) **adotta** gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
- aa) **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);
- <.....>

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

.... *l'espressione “accerta e certifica” è SEMPRE accompagnata dalla precisazione “sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente”*

.... *RP con azione di **COORDINAMENTO** con la figura dirigenziale superiore...*



.... *sottintesa la **DIVERSITA' DEI RUOLI PREVISTI**: Responsabile del Procedimento e Dirigente...*

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici***Sicurezza**

dd) **svolge**, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del **soggetto di cui all'articolo 26, comma 3**, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

...commento...

➔ *sottintesa l'applicazione, in ambito pubblico dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 (redazione DUVRI) anche ai LAVORI allorquando non sia previsto il PSC...*

➔ *Il datore di lavoro committente “delega” la funzione al R.P., ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08...*

D.Lgs. 81/08: Art. 16 – Delega di Funzioni

- [1] La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è **ammessa con i seguenti limiti e condizioni**:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di **professionalita' ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato **tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura** delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa necessaria** allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia **accettata** dal delegato per iscritto.
- [2] Alla delega di cui al primo comma deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
- [3] La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. <.....> .
- [3-bis] Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al primo e secondo comma. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

.....commento.....



.... quindi con “*autonomia di spesa connessa*” ...



.... Al Responsabile del Procedimento *nei lavori* deve essere delegata l'*autonomia di spesa* nella misura in cui il datore di lavoro committente delega allo stesso soggetto gli adempimenti connessi alla sicurezza di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

.... *in assenza di PSC!*....


.... **DIVERSAMENTE LA DELEGA E' INEFFICACE!**

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

.... e quando si ha il PSC?....

Art. 10 – Funzioni e compiti del *Responsabile del procedimento* (art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

2. Il responsabile del procedimento **assume il ruolo di responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.




*... **richiamo** dei principi espressi dal D.Lgs. 494/96 prima e dal D.Lgs. 81/08 dopo **circa la coincidenza** del ruolo preposto alla sicurezza del *Responsabile dei Lavori*, con il soggetto responsabile del procedimento pubblico: il R.P.....*

.....qualche richiamo

“Responsabile dei Lavori”

PRIMA: *ex D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 art. 2 c. 1 lett. c)* come rivista e integrata dal *D.Lgs. 528 del 19/11/1999*

Responsabile dei Lavori: soggetto che *può essere incaricato* dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche;




... per l'opera pubblica coincidenza dei ruoli già nel 1999.....

“Responsabile dei Lavori”

in questo contesto si è inserito l'ex D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, che all'art. 8 c. 2 citava :

*“ Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, **qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.***




*... quindi nell'ambito pubblico era ripresa la coincidenza dei ruoli tra RdL e RP inquadrandola nell'ambito della **struttura organizzativa dell'amministrazione***

“Responsabile dei Lavori”

DOPO: *ex D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. c) (prima dell'emendamento...)*

c) **Responsabile dei Lavori:** soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto **coincide con il progettista** per la fase di progettazione dell'opera e **con il direttore dei lavori** per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;




... grande scompiglio per il privato, ma per per l'opera pubblica era confermata la coincidenza.....

“Responsabile dei Lavori”

OGGI (...per la norma primaria...): D.Lgs. 81/08 art. 89 c.1 lett. c) come emendato dal D.Lgs. 106/09...

c) **Responsabile dei Lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; [nel campo di applicazione del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;](#)




... confermata la coincidenza del soggetto deputato a svolgere le funzioni in materia di sicurezza e salute nell'ambito di un'opera pubblica.....RdL \equiv RP

... siamo prima del D.P.R. 207/10.....

“Responsabile dei Lavori”

in questo contesto si è inserito: *D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che sostituisce il D.P.r. 554/99...*

Definizioni: *Art. 3 c. 1 lett. r): responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;*




... rimando alla norma primaria in materia di sicurezza D.Lgs. 81/08....

“Responsabile dei Lavori”

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

Art. 10 – Funzioni e compiti del *Responsabile del procedimento* (ex art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

2. Il responsabile del procedimento **assume il ruolo di responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



... **apparentemente** non è più citato il richiamo alla struttura organizzativa dell'ente ... però.....se si analizza il resto del testo.....

“Responsabile dei Lavori”

3. Il responsabile del procedimento, **nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione** e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) **richiede** la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) **provvede**, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, **a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.**

“Responsabile dei Lavori”



.... al comma 3 :


...commento...
.....

➤ **esplicito richiamo** alla disposizione di legge specifica D.Lgs. 81/08 che definisce gli obblighi del RdL, per cui, rispetto al D.P.R. 554/99, il nuovo regolamento non presenta più l'elenco dettagliato delle funzioni in capo al RP in quanto RdL, ma rimanda ai compiti specifici di cui alla norma primaria (con il “**salvo diversa indicazione**”...)

➤ **differenza lett. a):**

-Ex D.P.R. 554/99: **ex “designa”** il CSP/CSE


-D.P.R: 207/10: **attuale “richiede”** la nomina del CSP/CSE




... la “designazione” sarebbe di stretta competenza dirigenziale richiedendo necessariamente potere di gestione e di spesa.....

“Responsabile dei Lavori”

.....commento.....




... la nuova formulazione del D.P.R. 207/10, prevedendo in capo al RP un ruolo anche non dirigenziale, ha **“limato”** le competenze nel limite del consentito (privo cioè del potere di gestione e di spesa).....



... coincidendo (*da sempre peraltro!*) i ruoli di **RP** e di **RdL** per il pubblico, il soggetto deputato a svolgerli **deve essere messo nelle condizioni di possedere gli strumenti per**.....

“Responsabile dei Lavori”

.....commento.....



... la lettura del comma deve quindi condursi in termini di **“salvo diversa determinazione”** (del soggetto deputato alla designazione) nell’ambito della **struttura organizzativa di ciascun ente**

OSSIA

....nei casi in cui non sia individuabile in capo al soggetto (RP=RdL) il potere di gestione e di spesa necessario per lo svolgimento del ruolo specifico, allora non dovrebbe essere attribuita la funzione nel suo complesso....

“Responsabile dei Lavori”

.... al comma 3 lett. b) in materia di **VERIFICA DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA DA PARTE DELL'ESECUTORE AL SUBAPPALTATORE SENZA RIBASSO**


coordinamento tra gli articoli preesistenti:

-118 c. 4 del D.Lgs. 163/06: richiamava in generale la Stazione appaltante, sentito il DL e il CSE;

-art. 100 c. 6 bis del D.Lgs. 81/08 che richiamava, dopo l'emendamento del D.Lgs 106/09) per l'ambito pubblico quanto sopra (art. 18 c.4 del D.Lgs. 163/06);

- **articolo 148 c. 4 lett. c) del D.P.R. 207/10** : ruolo del DL che deve segnalare al R.P. a violazione dell'art. 118 c. 4 del D.Lgs. 163/06;

....**commento**....



D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

La progettazione


PARTE II – Contratti Pubblici per Lavori nei settori ordinari

TITOLO II – Progettazione e verifica progetto

Art. 14 – Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

<.....>



..... finalmente sono definiti i contenuti di minima per un documento “presupposto” per la programmazione triennale e la sua inclusione nell’elenco annuale nonché per la finanza di progetto.....

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici***La progettazione****Art. 128 D. Lgs. 163/06:**

- [1] **L'attività di realizzazione** dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un **programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali** che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente **all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso**.
- [2] **Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità** e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze <...>
- [6] **L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale** è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla **previa approvazione di uno studio di fattibilità** e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla **previa approvazione della progettazione preliminare**, redatta ai sensi dell'art. 93, **salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità**

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

La progettazione

Art. 14 – Studio di fattibilità

<....>

2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli **articoli 58 (dialogo competitivo) e 153 (finanza di progetto)** del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:

<.....>

b) **relazione tecnica** contenente:

- 5) **stima sommaria dell'intervento secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1**, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

<....>

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

La progettazione: i livelli

D.Lgs. 163/06 art. 93: definizioni principali

(ex D.P.R. 554/99 artt. da 15 a 45: elaborati progettuali)

D.P.R. 207/10 regolamento al D.Lgs. 163/06

Il nuovo regolamento ha il pregio di aver finalmente dato **CONTINUITA'** allo studio della sicurezza all'interno di un lavoro pubblico!

IL NUOVO «SISTEMA» DELLA SICUREZZA

Uno degli aspetti principali che ha orientato la normativa e che:

«IL 60% DEGLI INFORTUNI MORTALI IN CANTIERE DIPENDONO DA CAUSE DETERMINATE DA SCELTE EFFETTUATE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI»

LUOGHI COMUNI:

- ✓ *Ineluttabilità dell'evento infortunistico*
- ✓ *Impossibilità di progettare un luogo di lavoro sicuro*
- ✓ *Forte componente soggettiva della responsabilità dell'infortunato*

Nuovo regolamento:

- **Organizzazione del lavoro**
- **Figure con ruoli determinanti nella vita del cantiere (sicurezza)**
 - **Costo dell'opera e oneri per la sicurezza**
- **Pianificazione della sicurezza dalla fase di programmazione dei lavori**

*Art. 93 D.Lgs. 163/06 comma [1] : La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, **secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva** <....>*


***Nuovo Regolamento D.P.R. 207/10 – Art. 15 c. [2]:** Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: PRELIMINARE, DEFINITIVO ed ESECUTIVO.*

I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

D.P.R. 554/99

Art. 15 : Disposizioni preliminari

[9] I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a **salvaguardare** nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.




?????????

D.P.R. 207/10

Art. 15: Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

[11] I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a **salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio** e nonché la **popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.**



Chiaro!

D.P.R. 554/99**Art. 17 : Quadri economici**

[1] I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento <.....> e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

<.....>

[2] **L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.**

D.P.R. 207/10**Art. 16: Quadri economici**

[1] I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti <.....> e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per: <.....>

[2] *L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.*

RIPETIZIONE! LETTURA: l'importo di cui al comma 1 deve CIOE' essere suddiviso ...<.....>

Progetto preliminare

D.Lgs. 163/06 art. 93: [3] *“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, <.....>”.*
Dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa”.


**ex D.P.R. 554/99 artt. 18÷24 - Nuovo Regolamento
D.P.R. 207/10 – Art. 17 ÷23:**

Art. 17 c. [1]: *definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; <....>. stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione,, <...> ... ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento :*

- a. Relazione illustrativa
- b. Relazione tecnica
- c. Studio di prefattibilità ambientale
- d. studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e. Planimetria generale e elaborati grafici
- f. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;**
- g. Calcolo sommario della spesa

h) Quadro economico di progetto*


i) Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*



approfonditi i contenuti delle lettere d) e f) in precedenza nella forma (ex D.P.R. 554/99):

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; (senza contenuto)



*..... in particolare **nell'ambito dei documenti progettuali attinenti la sicurezza lett. f)***


Progetto preliminare

** Nuovi elaborati introdotti dal nuovo REGOLAMENTO ATTUATIVO*

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
- b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
- c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.



..... finalizzato alla gara sulla base del progetto preliminare: previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione: art. 53 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/06 s.mi.

... infatti al comma successivo si prevede

Progetto preliminare

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

<.....>

b) è redatto un **capitolato speciale descrittivo prestazionale**
(richiesto anche da art. 18 D.P.R. 554/99);

c) è redatto uno **schema di contratto**.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la **stima sommaria dei costi della sicurezza** da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, **è allegato al contratto**, ferma restando **l'integrazione del contratto** con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **predisposto a corredo del progetto esecutivo**.

D.P.R. 554/99

Art. 22 : Schemi grafici del progetto preliminare

[1] Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, lettera d) sono costituiti <.....>

troppo generico!

Progetto preliminare

D.P.R. 207/10

Art. 21: elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, <.....>, e tenendo conto della necessità di includere le misure e **gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico**, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:

Descrizione dettagliata dei contenuti

D.P.R. 554/99

Art. 22 : Schemi grafici del progetto preliminare

<....>

.... concettualmente corretto nella forma, forse poco chiaro nel testo (non si ha PSC ma il documento di cui all'art. 17 c. 1 lett. f)....

Progetto preliminare

D.P.R. 207/10

Art. 21: elaborati grafici del progetto preliminare

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

<....>

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

D.P.R. 554/99**Art. 23 : Calcolo Sommario Spesa**

[1] Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti **costi standardizzati determinati dall'osservatorio dei lavori pubblici**. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

Progetto preliminare**D.P.R. 207/10****Art. 22: Calcolo Sommario della Spesa e Q.E.**

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti **prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio**.

In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero **redigendo un computo metrico estimativo di massima**.

D.P.R. 554/99

b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso **valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.**

.... non si richiedeva il Q.E. nel progetto preliminare

Progetto preliminare

D.P.R. 207/10

2. **Il (Q.E.) quadro economico**, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, **gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d),** e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

.... Esplicito richiamo per la quota di costo sicurezza al documento predisposto ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. f) secondo i contenuti di cui al c. 2 di cui lett. a), b) e c)

D.P.R. 554/99

D.P.R. 207/10

Progetto preliminare

3. Nel caso di **concessione**, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: <....>
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

.... concettualmente corretto nella forma, forse un “refuso” nel testo (non si ha PSC ma il documento di cui all’art. 17 c. 1 lett. f)....

Vedasi determinazione AVCP 11 marzo 2010 “disciplina concessione LLPP”

D.P.R. 554/99

Art. 24 : Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

[1] Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle **specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento** in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

Progetto preliminare

D.P.R. 207/10

Art. 23 : Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo **risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori**, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

<.....>

D.P.R. 554/99

D.P.R. 207/10

Progetto preliminare

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare **sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c)**, del codice, o di una **concessione** di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, **costituisce allegato allo schema di contratto** di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Progetto definitivo

D.Lgs. 163/06 art. 93: [4] *“Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. <.....>”.*

ex D.P.R. 554/99 artt. 25÷34 - Nuovo Regolamento D.P.R. 207/10 – Art. 24 ÷32: *Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi <.....>, inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. esso comprende:*

D.P.R. 554/99

Art.25: documenti componenti il progetto definitivo

- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- c) relazioni tecniche specialistiche;
- d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- e) elaborati grafici;
- f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle normative vigenti ovvero studio di fattibilità ambientale;
- g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico.

Progetto definitivo


D.P.R. 207/10

Art. 24: documenti componenti il progetto definitivo

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;**

D.P.R. 554/99

D.P.R. 207/10



**NESSUN RICHIAMO
ALLA SICUREZZA!**

Progetto definitivo

- i) piano particellare di esproprio;
- l) **elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;**
- m) computo metrico estimativo;
- n) **aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;**
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza derivanti dal documento di cui alla lettera n)

**RICHIESTO L'ELABORATO E LA
STIMA DEI COSTI RELATIVA!**

D.P.R. 554/99

D.P.R. 207/10

3. <.....>

Progetto definitivo

finalmente scritto nero su bianco!

3. Quando il **progetto definitivo** è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, **il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 **nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.** <.....>**

...(prima).....

D.P.R. 554/99

Art. 34 Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo

[1] **La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo**, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.

[2] Per **eventuali voci mancanti** il relativo prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi **prezzi elementari** dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato

Progetto definitivo

b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per **spese generali**;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per **utile dell'appaltatore**.

<.....>

[5] Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'art. 17.

Progetto definitivo

...(ora) a breve.....

D.P.R. 207/10


Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

1. Il **computo metrico estimativo** viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata <.....>

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante **analisi**:

Progetto definitivo

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi **prezzi elementari** dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una **percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento**, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per **spese generali**;
- c) aggiungendo infine una **percentuale del dieci per cento** per **utile dell'esecutore**.



*La quota di componente per la sicurezza, contenuta all'interno della singola voce, è indicata come parte delle **SPESE GENERALI**.....*

Progetto definitivo

4. Per **spese generali** comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:


- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) **le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;**

<.....>

Progetto definitivo

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

<.....>.



*Art. 86 c. 3 bis: modifiche apportate al Codice Appalti dalla **Legge n. 123/07**.....*

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un **quadro economico** redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

Progetto definitivo

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno **aggregate** secondo le **rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate**, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) *la categoria prevalente;*
- b) *le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;*
- c) *nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;*
- d) *quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.*

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, <.....> all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Progetto esecutivo

D.Lgs. 163/06 art. 93: [5] *“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.<.....>”.*

ex D.P.R. 554/99 artt. 35÷45: - ***Nuovo Regolamento***

***D.P.R. 207/10 – Art. 33 ÷44:** Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. <.....>*

D.P.R. 554/99

Art. 35: documenti componenti il progetto esecutivo

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c)elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) **piani di sicurezza e di coordinamento;**

Progetto esecutivo

D.P.R. 207/10

Art. 33: documenti componenti il progetto esecutivo

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) **piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;**
- g) computo metrico estimativo e quadro economico

D.P.R. 554/99

Art. 35: documenti componenti il progetto esecutivo

- g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Progetto esecutivo

D.P.R. 207/10

Art. 33: documenti componenti il progetto esecutivo

- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

... esplicito richiamo al
T.U. sicurezza art. 100 per i contenuti

... aggiunto il piano particellare

non ci sono diversità sostanziali

D.P.R. 207/10

Art. 39 Piano di sicurezza e coordinamento e quadro dell'incidenza della manodopera

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile **ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).**




Diretto richiamo al QUADRO ECONOMICO

Progetto esecutivo

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi**. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Il **quadro di incidenza della manodopera** è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui **all'articolo 86, comma 3-bis, del codice**. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.



nuovo richiamo all'art. 86 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

D.P.R. 554/99

Art. 44: Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

[1] <.....> costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, <.....>

[2] Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'art. 43. <.....>

Progetto esecutivo

D.P.R. 207/10

Art. 42: Computo metrico-estimativo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. <.....> **Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.** <.....>

D.P.R. 554/99

Art. 44: Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

[1] <.....> costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, <.....>

[2] Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'art. 43. <.....>

Progetto esecutivo

D.P.R. 207/10

Art. 42: Computo metrico-estimativo e quadro economico

3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, **nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
 - b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 - c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
 - d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

La verifica del progetto

ex D.P.R. 554/99 art. 46 : Verifica del progetto preliminare: [1] *<....> i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.*

ex D.P.R. 554/99 art. 47 : Validazione del progetto preliminare: [1] *Prima dell'approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.*

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

La verifica del progetto

Nuovo Regolamento D.P.R. 207/10 – Art. 44 ÷56:
obbligatorietà della verifica dei progetti prima della loro validazione, che diventa l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.

Le verifiche devono essere redatte su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi (art. 54 c.1). La pianificazione è a carico del R.P. in funzione dello sviluppo della progettazione

.....per gli aspetti connessi alla sicurezza

Art. 45 Finalità della verifica


1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la **verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche** contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- <....>
- g) **la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;**
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

Art. 47/48 Verifica attraverso strutture tecniche della (e/o) esterne stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso **strutture e personale tecnico** della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice



- *Unità tecnica della stazione appaltante accreditata*
- *Uffici tecnici della stazione appaltante*
- *Uffici tecnici della stazione appaltante dotati di un sistema interno di controllo della qualità*

Art. 53 Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui **documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.**

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

<....>

e) **per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto**, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;



Perfetta corrispondenza tra i documenti amministrativi e tecnici!

Verifica del progetto

f) **per la documentazione di stima economica**, verificare che:

1. i **costi parametrici** assunti alla base del **calcolo sommario della spesa** siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

1. i **prezzi unitari** assunti come riferimento siano dedotti dai **prezzari della stazione appaltante aggiornati** ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

3. siano state sviluppate le **analisi per i prezzi** di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. i **prezzi unitari** assunti a base del computo metrico estimativo siano **coerenti con le analisi dei prezzi** e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. **gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;**

8. **I totali calcolati siano corretti**

<....>

g) **per il piano di sicurezza e coordinamento**, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, **coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**

h) per il **quadro economico** verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Verifica del progetto

Art. 55 Validazione

1. **La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.** La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

PARTE II – Contratti Pubblici per Lavori nei settori ordinari

TITOLO V – Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte

.....ancora due articoli di interesse

... per evidenziare il coordinamento

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici***L'esecuzione****Art. 105 – *Lavori di manutenzione*** (art. 19 c. 5 bis L. 109/94)

1. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo **qualora si tratti di lavori di manutenzione**, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. **Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**
2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, **dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**



La sicurezza non fa sconti!

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici*

L'esecuzione

Art. 137 – Documenti facenti parte del contratto (art. 110 D.P.R. 554/99)

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
 - a) il **capitolato generale**, se menzionato nel bando o nell'invito;
 - b) il **capitolato speciale**;
 - c) **gli elaborati grafici progettuali e le relazioni**;
 - d) **l'elenco dei prezzi unitari**;
 - e) **i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice**;
 - f) **il cronoprogramma**;
 - g) **le polizze di garanzia**.

D.P.R. 207/10 - *Lavori Pubblici***L'esecuzione****Art. 151 – Sicurezza nei cantieri** (art. 127 D.P.R. 554/99)

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri **possono essere svolte** dal **direttore lavori**, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

D.P.R. 207/10 – *Servizi e Forniture Pubblici*

PARTE IV – Contratti Pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271÷338)

TITOLO I – programmazione e Organi del procedimento

Art. 271 - Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice **può approvare** ogni anno un **programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.

D.P.R. 207/10 – *Servizi e Forniture Pubblici*

2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.
3. Il programma individua **l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento**. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

Art. 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, **le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione** sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un **responsabile del procedimento**, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

Art. 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

2. Il responsabile del procedimento **provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta** in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati **nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili** rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

<.....>

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, **anche di qualifica non dirigenziale**, dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di **direttore dell'esecuzione del contratto**, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

Art. 273 – Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento


<.....>

- a) ***predispone ovvero coordina la progettazione*** di cui all'art. 279 c. 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

<.....>

D.P.R. 207/10 – S e F Pubblici

- h) compie, su **delega** del **datore di lavoro committente**, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- l) svolge, su **delega** del soggetto di cui ***all'art 26 comma 3 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008***, i compiti ivi previsti.



risoluzione nell'ambito pubblico, dell'individuazione del soggetto deputato a svolgere, anche se tramite delega, i compiti definiti dall'art. 26 D.Lgs.81/08 !

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

.....commento.....

➔ valgono le considerazioni già esposte circa l'efficacia della delega, in ambito pubblico

➔ adempimenti di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 (redazione DUVRI) delegabili, da parte del datore di lavoro committente, al R.P. che può delegare a sua volta ...

***DUVRI = documento progettuale
per la sicurezza nell'ambito delle prestazioni di
servizi o la fornitura di prodotti in ambito pubblico***

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

La progettazione

Art. 279 – Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, **è articolata di regola in un unico livello**. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:
 - a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**


- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con *indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)*;
- d) il **prospetto economico** degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto.

....commento....

➔ *maggior dettaglio per gli elaborati progettuali*

➔ *eventuale esiguità di risorse **come si affronterebbe?**...*

➔ *esatta definizione di “prospetto economico” ...*



..... *approfondimenti*

da quando tutto ciò??????

Art. 357 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (**organi del procedimento e programmazione**) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (**progettazione**), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del

presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (**verifica del progetto**) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.




..... L'applicazione è dunque prossima.....

... il ruolo delle professioni.....



... la giusta misura.....



..... GRAZIE PER L'ATTENZIONE